



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 90/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
ASSOCIAZIONE TELEMISTRETTA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA TELEVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO
“TELEMISTRETTA- LCN 171”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2,
COMMA 2, LETT. N), DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 35/2016 - PROC. 11/17/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 35/2016, è stata contestata in data 19 dicembre 2016, e notificata il 20 dicembre 2016, all'Associazione Telemistretta, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*Telemistretta-LCN 171*" la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per non aver adempiuto alla disciplina che impone l'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione trasmessa tra le ore 07:00 alle ore 21:00, giusta relazione della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello sviluppo economico - Divisione XIV - Ispettorato territoriale Sicilia (prot. n. 51601 del 24 ottobre 2016), riportante le risultanze dell'accertamento relativo alla programmazione andata in onda dalle ore 00:00 del giorno 25 luglio 2016 alle ore 24:00 del giorno 31 luglio 2016.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha inoltrato a questa Autorità in data 7 aprile 2017 (prot. n. 0025186), una memoria difensiva in cui, sostanzialmente, riferisce che "*lo sfioramento dell'orario di autoproduzione è dipeso dal fatto che in occasione della Giornata Mondiale dei giovani di Cracovia con Papa Francesco l'associazione ha trasmesso i programmi del CTV (centro televisivo Vaticano), coprodotti con Aeranti Corallo, con il quale l'Associazione medesima condivide scelte editoriali e coproduce eventi di interesse comune*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria pervenuta, contrariamente a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, ritiene che l'Associazione Telemistretta, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*Telemistretta-LCN 171*" non abbia commesso la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'art. 2, comma 1, *lett. o*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce infatti che si intendono per programmi originali autoprodotti, "*i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica*".

Pertanto, alla luce della suddetta disposizione si può assentire che la predetta società abbia adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dal momento che i programmi coprodotti con il consorzio di emittenti Aeranti Corallo, rientrano nell'alveo dei programmi autoprodotti secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. o*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i, definisce "*emittente a carattere comunitario*", l'emittente che ha la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7:00 alle 21:00;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, *lett. o*), del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che si intendono per programmi originali autoprodotti, “*i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica*”.

RITENUTO di accogliere le giustificazioni della predetta associazione comprovanti l'avvenuta trasmissione di programmi originali autoprodotti nella percentuale prevista dalla normativa vigente;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione contestata in quanto la programmazione del servizio di media audiovisivo “*Telemistretta-LCN 171*” ha rispettato la disposizione prevista dall' art. 2, comma 1, *lett. n*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell'Associazione Telemistretta, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario “*Telemistretta-LCN 171*”, con sede legale in Mistretta (ME), Piazza Unità d'Italia, n. 2, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi